

**Il recepimento.** Rischio di nuove infrazioni

# Il principio di neutralità alla prova della rivendita

di **Raffaele Rizzardi**

Sulla detrazione Iva per le auto il Consiglio Ue, nei giorni scorsi, ha adottato, senza modifiche, la proposta della Commissione.

Il documento di Bruxelles — COM(2007) 238 — all'articolo 1 riferisce la detrazione al 40% ai veicoli «non interamente utilizzati a fini professionali». L'articolo 3 della deliberazione esclude invece in modo esplicito dalla limitazione della detrazione cinque categorie di mezzi di trasporto, nei casi in cui il veicolo:

- rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività;
- viene utilizzato come taxi;
- viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida;
- viene utilizzato per noleggio o leasing;
- viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

Se le parole hanno un senso, tanto più che viene espressamente stabilito che fa fede il testo in lingua italiana del quale abbiamo riportato il testo integrale, osserviamo che la qualificazione del veicolo nei beni strumentali, il suo utilizzo per le lezioni di guida o per le attività di noleggio o leasing sono tre distinte categorie.

Con la conseguenza che non sembra possa reggere la tesi sostenuta dall'amministrazione finanziaria italiana, sin dalla circolare 48/E del 1998, che le uniche ipotesi di strumentalità sarebbero solo le ultime due.

Dal documento della Commissione europea risulta pertanto evidente che se le disposizioni di limitazione della detrazione Iva verranno applicate anche ai veicoli utilizzati esclusivamente a fini professionali (nozione che comprende sia il lavoro autonomo sia l'attività di impresa), e cioè ai veicoli strumentali per l'esercizio dell'attività, daranno luogo a una ulteriore violazione della direttiva.

La deliberazione prescrive inoltre che la detrazione, limitata al 40% nei casi non coperti dall'esclusione, spetti per qualsiasi acquisto o servizio relativo ai veicoli e al loro uso, compresi i carburanti, i lubrificanti, le riparazioni e le manutenzioni. Nessuna fattura dovrà poi essere emessa per l'autoconsumo del servizio riferibile all'uso privato.

Manca invece qualsiasi indicazione per il regime della vendita, che sta frenando la procedura di rimborso per le situazioni pregresse. Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate ha chiesto di computare a debito l'imposta sull'intero prezzo di vendita del veicolo, se acquistato e già venduto nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2007.

L'Agenzia ha poi concesso l'esimente dalle sanzioni, che sarebbero state comunque inapplicabili, con le regole del decreto legislativo 472/9 (in particolare comma 1 dell'articolo 5), secondo cui ciascuno risponde della propria azione od omissio-

ne, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, in relazione alla violazione di obblighi vigenti nel momento in cui il fatto venne commesso.

E sicuramente era e rimane fuori da qualsiasi ipotesi di violazione, chi ha emesso la fattura con la base imponibile ridotta a un decimo, se l'acquisto era stato fatto con questa detrazione.

Se la futura normativa della rivendita sarà modellata sulle regole definite dall'agenzia delle Entrate, si renderà necessario sottoporre nuovamente agli organi di giustizia comunitaria il quesito relativo al rispetto o meno dei principi inderogabili di neutralità del tributo.

In altre parole, il ricorso all'Europa si renderebbe necessario se la legge italiana dovesse consentire la detrazione solo per il 40%, per far assoggettare ad imposta anche il 60% che era stato acquisito nella sfera privata e non nell'esercizio dell'attività soggetta ad Iva.

## DEFINIZIONE CHIARA

Il documento di Bruxelles amplia il concetto di veicolo strumentale che non rientra nell'ambito della deroga